



Banco Building
il banco delle cose

MEMORANDUM NORMATIVA AGEVOLAZIONI FISCALI SULLE DONAZIONI

DISTINGUIAMO LE DONAZIONI IN BASE A 2 CRITERI:

- Soggetto che opera la donazione: PERSONE FISICHE O PERSONE GIURIDICHE/PARTITE IVA
- Tipologia delle donazioni: IN DENARO O IN "NATURA" (piastrelle, arredi, attrezzature, ecc.)

AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE PERSONE FISICHE

Ai sensi dell'art. 83 comma del DLgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore), le persone fisiche possono:

- detrarre dall'Irpef un importo pari al 35% dell'erogazione liberale in denaro o in natura a favore della nostra associazione nel limite annuo di 30.000 euro;

o in alternativa:

- dedurre la liberalità dal reddito complessivo netto nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.

Attenzione:

1. La detrazione si attua sull'imposta dovuta mentre la deduzione sul reddito imponibile. Il legislatore lascia al contribuente la facoltà di scegliere (in base alla sua posizione reddituale) quale delle 2 opzioni è per lui più conveniente.
2. Noi non accettiamo donazioni di beni fisici da parte di persone fisiche per cui il problema su quest'area non si pone.

AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE IMPRESE

Ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore), le imprese possono dedurre la liberalità in denaro e in natura dal reddito complessivo netto nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.

- Le donazioni in denaro non hanno problemi di quantificazione.
- Sulle donazioni in natura occorre distinguere tra 2 tipologie la cui distinzione è lasciata alle aziende:
1) beni "normali" e 2) beni "non più commercializzabili".

1) beni "normali"

Per quanto riguarda le donazioni in natura, con decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali del 30 gennaio 2020 (di seguito anche DM) sono stati individuati i criteri e le modalità di valorizzazione dei beni oggetto di donazione. **Il decreto non limita l'agevolazione a particolari tipologie di beni, per cui tutti i beni potranno essere oggetto di donazione.** Ai fini della determinazione dell'ammontare della detrazione o della deduzione spettante, l'art. 3 del DM precisa che i beni devono essere valorizzati al valore normale così come stabilito dall'articolo 9 del Tuir.

Nel caso di bene strumentale, l'ammontare della detrazione o deduzione sarà determinato con riferimento al residuo valore fiscale al momento del trasferimento. Nel caso di bene prodotto o scambiato da parte dell'impresa rileva il minor valore tra quello "normale" del bene e quello attribuito alle rimanenze.

Nel caso in cui la cessione riguardi beni diversi da quelli sopra descritti e il valore della singola cessione sia superiore a 30mila euro o non sia possibile desumere il valore dei beni sulla base di criteri oggettivi, il donatore dovrà presentare una perizia giurata, datata non anteriormente a 90 giorni dal trasferimento del bene, nella quale sia attestato il valore dei beni donati.

In merito agli adempimenti da porre in essere, l'art. 4 precisa che:

- **il donatore deve rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti la descrizione analitica dei beni donati, con l'indicazione dei relativi valori.**
- **l'ente beneficiario deve rilasciare una dichiarazione nella quale sia dichiarato l'impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti per lo svolgimento dell'attività statutaria, al fine dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.**

Le misure agevolative di cui sopra non sono cumulabili con i benefici fiscali contenuti in altre disposizioni. Un donatore pertanto non potrà usufruire per la medesima liberalità di più agevolazioni fiscali.

Organizzazione di Volontariato Banco Building – Il Banco delle cose

Codice Fiscale 97529800159 Sede Legale: Via Carducci 32 – 20124 Milano

Tel: 3425146486 Mail : info@bancobuilding.it

www.bancobuilding.it - FB Banco Building Onlus



Banco Building
il banco delle cose

2) beni “non più commercializzabili”

DONAZIONI DI BENI AI SENSI DELL’ART. 16 DELLA LEGGE 166/2016 (Cosiddetta Legge Gadda)

ATTENZIONE:

Il criterio di “MATERIALI NON PIU’ COMMERCIALIZZABILI” è AFFIDATO ALLE AZIENDE. La legge definisce come tali i prodotti che “per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi simili”

L’UTILIZZO DA PARTE DELL’AZIENDA DI TALE PROCEDURA DI DONAZIONE HA PRO E CONTRO.

- **PRO:** maggiore effetto fiscale
- **CONTRO:** maggiori adempimenti amministrativi

I beni indicati nella tabella sotto riportata (articolo 16 comma 1) che, in alternativa all’usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alla nostra associazione non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio d’impresa ai sensi dell’art. 85 del Tuir e sono considerati distrutti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

Il soggetto donante per ogni cessione gratuita deve:

- a) emettere un documento di trasporto avente le caratteristiche determinate con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, ovvero un documento equipollente;
- b) trasmettere agli uffici dell’Amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza competenti, per via telematica, una comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate in ciascun mese solare, con l’indicazione, per ognuna di esse, dei dati contenuti nel relativo documento di trasporto o nel documento equipollente nonché del valore dei beni ceduti, calcolato sulla base dell’ultimo prezzo di vendita. La comunicazione è trasmessa entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le cessioni secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. **Il donatore è esonerato dall’obbligo di comunicazione per le cessioni di eccedenze alimentari facilmente deperibili, nonché per le cessioni che, singolarmente considerate, siano di valore non superiore a 15.000 euro.**

La nostra associazione vi rilascerà, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, un’apposita dichiarazione trimestrale, recante gli estremi dei documenti di trasporto o dei documenti equipollenti relativi alle cessioni ricevute, nonché l’impegno ad utilizzare i beni medesimi in conformità alle nostre finalità istituzionali.

Beni di cui all’art. 16 comma 1 della legge 166/2016

- a) eccedenze alimentari di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 166/2016
- b) medicinali, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g-bis), della legge 166/2016 donati secondo le modalità individuate dal decreto del Ministro della salute adottato ai sensi dell’articolo 157, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, introdotto dall’articolo 15 della legge 166/2016;
- c) articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale, di cui al numero 114) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non più commercializzati, purché in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, in modo tale da garantire la qualità, la sicurezza e l’efficacia originarie;
- d) prodotti destinati all’igiene e alla cura della persona, prodotti per l’igiene e la pulizia della casa, integratori alimentari, biocidi, presidi medico chirurgici, prodotti di cartoleria e di cancelleria, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi simili;
- d-bis) prodotti tessili, prodotti per l’abbigliamento e per l’arredamento, giocattoli, materiali per l’edilizia e elettrodomestici, nonché personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi simili;
- d-bis) libri e relativi supporti integrativi non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi simili;
- d-ter) prodotti tessili e abbigliamento, mobili e complementi di arredo, giocattoli, materiali per l’edilizia inclusi i materiali per la pavimentazione, elettrodomestici ad uso civile ed industriale, nonché televisori, personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi simili;
- e) altri prodotti individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi del comma 7, dell’art. 16 della legge 266/91 non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi simili.

Organizzazione di Volontariato Banco Building – Il Banco delle cose

Codice Fiscale 97529800159 Sede Legale: Via Carducci 32 – 20124 Milano

Tel: 3425146486 Mail : info@bancobuilding.it

www.bancobuilding.it - FB Banco Building Onlus